

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

A maggior precisazione della Sezione DEFINIZIONI, la voce "Assicurato" si intende così ridefinita: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione nonché gli associati del Centro Servizi Fabi e i dipendenti del Centro Servizi Fabi, compresi i componenti del nucleo familiare.

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

### **Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Aggravamento del rischio**

L'Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

### **Art. 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 8 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può recedere dall'assicurazione.

La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

### **Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.**

Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 11 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

## **RCT CAPO FAMIGLIA**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'impresa si obbliga a tenere indenne gli assicurati ed i familiari con loro conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- FIGLI MINORI, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri famigliari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con l'Assicurato, si intende in questo caso assicurata;
- FIGLI, riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, presenti nello stato di famiglia di uno dei due genitori e non conviventi;
- MINORI e PERSONE "ALLA PARI", temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d'opera occasionali; Nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui sono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/vigilanza momentanea
- I MINORI affidati all'Assicurato.
- INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati.
- I FIGLI MINORI dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla Legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori, comprese le azioni di regresso eventualmente svolte dall'assicuratore del veicolo stesso.

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'impresa si obbliga, nei limiti dei massimali prescelti sul certificato

- a) a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l'Inail per gli infortuni sul lavoro;
- b) al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

## **Art. 2 – PRECISAZIONI CIRCA LA PORTATA DELLA GARANZIA**

Fermo restando quanto convenuto al precedente art. 1 “Oggetto dell’assicurazione”, nonché al successivo art. 4 “Esclusioni”, la garanzia opera anche per:

- conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, dell’Assicurato, compresa l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivati da spargimento d’acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fono audiovisivi e – limitatamente alle lesioni corporali – danni a terzi derivati da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, golf cars, carrozzine per bambini e carrozzine per disabili e simili; l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivati da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche;
- partecipazione dell’Assicurato o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata delle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative intendendosi altresì compresa la responsabilità derivate da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavola con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria;
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi le previsioni di cui all’art. 1. lett a) dell’ORDINANZA 9 settembre 2003 del MINISTERO DELLA SALUTE – Tutela dell’incolumità pubblica del rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003.

### **Art. 3 - PERSONE NON CONSIDERATE NEL NOVERO DEI TERZI**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione in deroga alle C.G.A.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2. – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

### **Art. 4 – ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da in deroga alle C.G.A.:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 2;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- k) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; derivanti, direttamente e/o indirettamente, seppur in parte;
- l) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- m) da campi elettromagnetici.

## **Art. 5 – ESTENSIONE TERRITORIALE**

A parziale deroga delle C.G.A. l'assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.

## **Art. 6 – GARANZIA AGGIUNTIVA**

Si intende operante anche la seguente garanzia:

### **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 lettera c), la garanzia R.C.T. comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute; questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di EURO 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale stabilito in polizza e comunque non oltre EURO 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

## **Art. 7 – ASSICURATI**

Associati alla FABI, compresi i componenti del nucleo familiare ed altresì gli associati del Centro Servizi Fabi e i dipendenti del Centro Servizi Fabi., compresi i componenti del nucleo familiare

## **Art. 8 – MASSIMALE GARANZIA**

La garanzia viene prestata con un massimale unico, per ogni assicurato, di € 500.000,00

## **Art. 9 – FRANCHIGIA**

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 50,00 per sinistro e per danneggiato.

In riferimento all'art. 1 si precisa che la garanzia è operante per i fatti commessi da FIGLI MINORI sia quando sono affidati al coniuge separato o divorziato o ad altri familiari, sia quando sono affidati a Baby sitter. Si precisa che a parziale rettifica del primo capoverso dell'art. 2 – PRECISAZIONI CIRCA LA PORTATA DELLA GARANZIA – la garanzia opera, oltre per la conduzione, anche per la proprietà dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, dell'Assicurato. Pertanto, a precisazione dell'art. 2 PRECISAZIONI CIRCA LA PORTATA DELLA GARANZIA, la garanzia opera anche per la proprietà, uso, possesso di cani e di cavalli.

### **Clausola Broker**

Il Contraente e/o Assicurato, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile AREA BROKER & QZ S.p.A. la quale agisce in qualità di Broker ai sensi delle leggi vigenti. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti il presente contratto potranno essere svolti per conto del Contraente e/o Assicurato dal Broker di cui sopra il quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli atti interruttivi delle prescrizioni, debbono essere trasmesse, dal Contraente e/o Assicurato alla Società Delegataria e viceversa, direttamente o tramite il Broker designato. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.